

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

GLI STRUMENTI PATRIMONIALI NELLA LEGGE «DOPO DI NOI»

Dott.ssa GIOVANNA MARCHETTI

Ricercatrice del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto



Legge - 22/06/2016, n.112: l. sul «Dopo di noi»

GLI SCOPI DELLA LEGGE (art. 1):

- **favorire il benessere, la piena inclusione sociale, l'autonomia delle persone con disabilità;**
- **agevolare l'utilizzo di strumenti patrimoniali come forma di tutela**



➤ obiettivi legge:

assicurare **misure** per garantire **benessere, cura e protezione** nell'interesse delle **persone con *disabilità grave* prive del sostegno familiare**

Perché prive del sostegno familiare ?

- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire sostegno adeguato
 - in vista del venir meno del sostegno familiare

Come si realizzano tali obiettivi?

- Con la **progressiva presa in carico della persona** durante la vita dei genitori
- Forma di tutela: **strumenti patrimoniali** specifici



GLI STRUMENTI PATRIMONIALI NELLA L. «DOPO DI NOI»:

- legge **non disciplina** gli **strumenti patrimoniali utilizzabili**, già usati nella prassi per tutelare le persone con disabilità e che possono essere utilizzati anche per altri scopi ;
- cerca di **renderne appetibile l'utilizzo** al fine di **tutelare le persone con **disabilità grave**** (art. 3, comma 3 della legge 104/1992)

Come?

se istituiti a favore di persone con disabilità grave e con le formalità previste, si ottengono determinate **agevolazioni** (purché siano rispettati tutti i criteri enunciati all'art. 6)

n.b.: gli strumenti patrimoniali possono essere usati, se ritenuti utili, per tutelare tutte le persone con disabilità, anche quelle che non rientrano nella platea dei beneficiari della l. 112 (disabilità grave): semplicemente non saranno presenti le agevolazioni fiscali.



QUALI STRUMENTI PATRIMONIALI? (art. 1, co. 3, l. 112/2016)

➤ TRUST

➤ VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C.

➤ FONDI SPECIALI DISCIPLINATI DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO

- funzioni simili di **destinazione** e **separazione patrimoniale**

- **diversi** per **struttura**, **rapporti tra le parti** coinvolte e **tipologia di beni** che possono essere vincolati



IL TRUST

- un soggetto **DISPONENTE**, **trasferisce** uno o più **beni** di sua proprietà ad un altro **soggetto (TRUSTEE)** che si **obbliga** a **gestire** tali beni **nell'esclusivo interesse della persona con disabilità**
 - manca una normativa italiana specifica: è riconosciuto in Italia dalla l.112/2016 e tramite la Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985. Si parla di c.d. **TRUST INTERNO** (soggetti cittadini italiani, beni in Italia)
 - chi dispone il trust può scegliere la legge da cui sarà regolato con riferimento a poteri, diritti dei soggetti coinvolti (art. 6 convenzione)
- Prima difficoltà: il trust è regolato da una legge straniera*
- **Profili fiscali** regolati dalla **legge italiana** se residenti fiscalmente in Italia e con beni in Italia



- il **Trustee** diventa **proprietario** dei beni, ma può usarli solo per lo scopo indicato dal disponente (proprietà fiduciaria o formale)
- per beneficiare delle agevolazioni previste dalla l. sul “Dopo di noi” è obbligatoria la presenza del c.d. GUARDIANO (scelto dal disponente)
- il **guardiano** ha il compito di **controllare l’operato del trustee** e il rispetto delle obbligazioni imposte con l’atto istitutivo



- è costituito dal disponente con atto **tra vivi** o per **testamento**

Quali beni possono essere oggetto del trust?

- **tutte le tipologie di beni** (art. 6, comma 3, lett. E, l. 112/2016)
- i beni sono **vincolati** alla realizzazione del **programma** fissato nell'atto costitutivo
- i beni sono “**segregati**” rispetto alle **vicende personali del disponente e del trustee** nell'interesse di un beneficiario




Effetto di segregazione - protezione dei beni in trust:

i beni in trust escono dal patrimonio del disponente e entrano all'interno del patrimonio del Trustee ma **sono comunque separati dal resto:**



i creditori del disponente e i creditori del trustee non possono aggredire i beni nel Trust





I VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER

un soggetto **vincola beni immobili o beni mobili registrati** alla **realizzazione di interessi meritevoli** di tutela in favore di **un beneficiario** per un periodo **non superiore a novant'anni** o per la **durata della vita della persona fisica beneficiaria**

costituzione del vincolo per **atto pubblico**





i **beni vincolati** continuano **a far parte del patrimonio del titolare** (di regola il vincolo non si accompagna al trasferimento della proprietà come nel trust) *ma*

1. possono essere **utilizzati** solo per la **realizzazione del fine di destinazione** e
2. possono costituire **oggetto di espropriazione solo per debiti contratti a tale scopo**



- per **beneficiare** delle **agevolazioni** previste dalla l. sul “Dopo di noi” è obbligatoria la presenza del **GESTORE** (può anche essere lo stesso soggetto che opera la destinazione)
- il gestore deve **controllare che la finalità** per cui i beni sono stati vincolati venga **perseguita**



Quali beni possono essere oggetto dei vincoli?

- **beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri** (art. 6, comma 3, lett. e)

Effetto di segregazione - protezione dei beni


i beni vincolati possono essere aggrediti solamente dai creditori il cui titolo sia riconducibile alla destinazione

trust o vincoli di destinazione: quali differenze?

A) PROFILO DELLA GESTIONE

- Vincoli ex 2645 ter sono uno strumento più semplice rispetto al trust o ai fondi speciali:

sono vincolati i beni individuati, non è necessario pianificare un “sistema” di gestione complesso anche dal punto di vista dell’investimento economico





B) OGGETTO

- I vincoli *ex* 2645 ter: solo beni immobili e mobili registrati
- i beni vincolati non possono mutare, a differenza di quanto accade nel trust, caratterizzato da una gestione potenzialmente dinamica

C) EFFETTO SEGREGATIVO:

- art. 2645 ter forma di separazione patrimoniale “unidirezionale”: i creditori il cui titolo sia riconducibile alla destinazione possono soddisfarsi anche su tutto il patrimonio residuo del conferente;
- l'istituto del trust realizza una segregazione piena e “bilaterale” nel patrimonio del trustee: per le obbligazioni contratte per le finalità sottese al trust il trustee risponde solo con i beni conferiti e non con tutto il suo patrimonio



Confronto fra Trust e vincolo di destinazione

	Trust	Vincolo di destinazione
Oggetto	Riguarda qualsiasi bene (denaro, investimenti finanziari, partecipazione societaria, ecc.)	Riguarda beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
Beni vincolati	Il fondo può essere incrementato con successivi apporti	Non sono possibili apporti successivi
Forma	La legge 112/2016 prevede espressamente l'atto pubblico	La legge 112/2016 prevede espressamente l'atto pubblico già previsto dall'art. 2645-ter C.C.



I FONDI SPECIALI DISCIPLINATI

DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

- nuova figura prevista dalla l. 112/2016 (cfr. artt. 1 e 6),
- l. 112 non fornisce una apposita disciplina, ma indica solo il contenuto che il contratto deve avere per poter godere delle agevolazioni ed esenzioni fiscali
- alternativa competitiva al «trust interno»: ne riproduce caratteristiche e effetti essenziali ma senza il problema del necessario ricorso ad una legge regolatrice straniera



- sono composti da beni sottoposti a un vincolo destinatorio disciplinati da un **contratto di affidamento fiduciario**
- con il **contratto di affidamento fiduciario** un soggetto (**AFFIDANTE o FIDUCIANTE**) si trasferisce ad altro soggetto (**AFFIDATARIO o FIDUCIARIO**) uno o più **beni** al fine di **realizzare un programma** a vantaggio di un **soggetto terzo beneficiario**
- **fulcro** del contratto è il **PROGRAMMA DESTINATORIO** che indica durata, obblighi, condizioni e modalità di gestione
- per **beneficiare delle agevolazioni** previste dalla l. sul “Dopo di noi” è obbligatoria la presenza del **CONTROLLORE**






- il fiduciante trasferisce la proprietà dei beni al fiduciario (proprietà solo formale)

Quali beni?

tutte le tipologie di beni (art. 6, comma 3, lett. E, l. 112/2016)

Effetto segregativo

i beni del fondo speciale sono separati rispetto al patrimonio del Fiduciante e del Fiduciario:
sono messi al riparo dalle eventuali pretese di possibili creditori di entrambi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA